

## **Ricorso in cassazione nativo digitale e procura cartacea, anche generica, allegata alla pec**

Si segnalano due importanti sentenze delle Sezioni Unite civili della Cassazione in tema di *procura speciale* per il ricorso di legittimità che è utile divulgare (ringraziando il Consigliere Segretario Avv. Rosy Pepe per la loro preziosa condivisione), sia pure con le dovute cautele scaturenti da una interpretazione soggettiva di chi scrive.

Occorre partire dalla premessa che la “procura speciale” (per il ricorso in Cassazione) si differenzia da un semplice “mandato alle liti” per un giudizio di merito in forza di alcuni requisiti fondamentali:

- essa deve essere necessariamente conferita in epoca successiva la pronuncia che si intende impugnare, la quale dovrebbe (vedremo perché ho usato il condizionale) essere richiamata nel corpo della stessa procura speciale;
- essa, inoltre, deve essere conferita necessariamente in epoca antecedente o al limite contestuale la proposizione o comunque la notifica del ricorso per Cassazione (non essendo ammessi, come noto, innanzi il giudizio di legittimità che si svolga davanti la Corte Suprema i rimedi per i difetti di rappresentanza di cui all'art. 182 c.p.c. o la possibilità che la procura, pur presente o comunque preesistente ai fini della notifica a mezzo pec ex lege 54/1993, possa non essere allegata all'atto notificato, per essere poi depositata al momento della costituzione della parte) e comunque mai in epoca successiva alla notifica del ricorso stesso.

Quindi, nel tema in argomento, che dovrebbe interessare soprattutto i Cassazionisti del nostro foro, le due sentenze delle Sezioni Unite civili (rispettivamente, sentenza n. 2077/2024 e 2075/2024), richiamate nell'articolo di cui al seguente link <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/valida-procura-cartacea-allegata-pec-ricorso-nativo-digitale-AF6MlyOC>) sono importanti perché, ispirandosi ai principi della “**centralità del diritto di difesa**” e di quello che impone di “**evitare eccessi di formalismo**”, hanno finalmente ribadito che:

- la *procura speciale* per il ricorso in Cassazione e, soprattutto, quella (ancora la più diffusa) conferita dal cliente con modalità analogiche, quindi su foglio cartaceo, con sottoscrizione autografa a penna (per intenderci) del cliente (e del difensore cassazionista, con il famoso visto per autentica) nonché autenticata dal difensore cassazionista (anche) con la sottoscrizione digitale della relativa scansione (c.d. *copia digitalizzata*), può avere un “contenuto generico”, purché la stessa sia notificata a mezzo pec contestualmente al ricorso e/o con questo depositata telematicamente;
- difatti – si desume dalla pronuncia 2077/2024 - le possibilità di conferimento della procura di cui al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. non riguardano solo la procura digitale (quindi nativa digitale) conferita dal cliente (attualmente sempre più frequente, ma ancora minoritaria come casistica, aggiungo), da allegare al pdf nativo digitale dell'atto di riferimento (quindi del ricorso per cassazione) o la procura cartacea congiunta materialmente al ricorso per cassazione parimenti cartaceo (oramai un reperto del passato, aggiungo, salvo che per alcune ipotesi eccezionali), ma anche il caso (che poi è il più frequente) che la procura sia conferita su supporto cartaceo poi trasmesso dal difensore in copia informatica autenticata con firma digitale; quindi, la *procura digitalizzata* (ipotesi numericamente prevalente), anche

*generica* (come si vedrà nel capoverso successivo), può essere allegata alla pec di notifica del ricorso e/o depositata telematicamente unitamente a quest'ultimo;

- tale "collocazione topografica" della *procura speciale* (quindi, allegazione alla pec di notifica del ricorso e/o deposito telematico contestuale al ricorso) può giustificare anche il fatto che la stessa possa essere addirittura **generica**, ossia considerarsi comunque conferita per il giudizio di cassazione anche ove non contenga un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere (cfr. la premessa dalla quale eravamo partiti), a meno che, ovviamente, non risultino indicazioni esplicitamente contrarie;

- questo soprattutto (ma anche prescindendosene, aggiungo) a fronte dell'*errata corrige* pubblicato sulla G.U. in data 15.01.2024, con il quale si è precisato che l'abrogazione dell'art. 18 del DM 44/2011 ad opera del D.M. 29.12.2023, n. 217, deve ritenersi limitata soltanto ai primi tre commi, **rimanendo quindi in vigore le norme di cui ai restanti commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 18** e comunque soprattutto quella di cui al **quinto comma**, la cui iniziale soppressione aveva tanto preoccupato la classe forense, in quanto è una normativa tecnica espressamente richiamata dal predetto art. 83 c.p.c. e che, quindi, tuttora dispone: <<**La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine**>>;

- infine, la decisione n. 2075 cit. risolve, in particolare, sempre in tema di *procura alle liti*, il problema della **contestualità**, partendo da un caso in cui la procura risultava redatta in un luogo mentre il ricorso risultava sottoscritto in un altro; le Sezioni Unite, quindi, precisano che per soddisfarsi il **principio della specialità della procura** di cui agli artt. 83, comma 3 e 365 c.p.c., non è richiesta la contestualità del conferimento della stessa rispetto alla redazione dell'atto, purché la procura sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente la pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (conformemente alla premessa).

**Conclusioni:** la procura speciale per il ricorso in Cassazione (sia essa cartacea o da scansione di cartaceo o nativa digitale), quando è unita materialmente (si pensi alla vecchia procura speciale redatta in calce o a margine del ricorso per cassazione cartaceo) o con strumenti informatici (notifica pec o deposito contestuali) può essere anche "generica" e/o comunque redatta in luogo diverso da quello di redazione del ricorso, purché in epoca successiva alla pubblicazione del provvedimento da impugnare ed antecedente o contestuale al ricorso (ma mai in epoca successiva alla notifica di quest'ultimo)!

f.to il referente informatico COA Lagonegro